

## DECISIONE (UE) 2022/2063 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 ottobre 2022

**che modifica la decisione (UE) 2020/637 sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell'euro e degli elementi dell'euro**

(BCE/2022/35)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 16 e 34.3,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire un'attuazione efficiente e pratica dei requisiti di ordine etico inerenti all'accREDITAMENTO dei fabbricanti ai sensi della decisione (UE) 2020/637 della Banca centrale europea (BCE/2020/24) <sup>(2)</sup>, è opportuno provvedere all'aggiornamento di tale decisione.
- (2) È opportuno aggiornare la decisione per chiarire che i revisori indipendenti dovrebbero concentrarsi sulla certificazione dell'attuazione e dell'operatività di un programma di conformità aziendale e dovrebbero chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione della definizione di «revisore indipendente» al fine di includere, se del caso, la funzione di controllo interno di una banca centrale nazionale.
- (3) È inoltre necessario precisare che una condanna con sentenza definitiva dovrebbe essere soggetta a un termine ultimo definito e armonizzato che faccia riferimento al momento in cui la condotta contraria all'etica si è verificata.
- (4) È inoltre opportuno chiarire l'ambito di applicazione del programma di conformità aziendale, in modo che almeno uno standard di conformità venga effettivamente applicato.
- (5) È opportuno che la conformità agli standard di ordine etico stabiliti nella decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24) sia resa oggetto di un'autodichiarazione da parte del fabbricante accreditato al fine di garantire che tale conformità sia chiaramente dimostrata e registrata. Al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi, è necessario stabilire la data entro la quale presentare la prima autodichiarazione attestante tale conformità.
- (6) Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno che le modifiche proposte vengano applicate a decorrere dalla data specificata all'articolo 24, paragrafo 3, della decisione (UE) 2020/637, ossia dal 16 novembre 2022.
- (7) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/637 della Banca centrale europea (BCE/2020/24),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche**

La decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24) è modificata come segue:

- 1) l'articolo 1 è modificato come segue:
  - a) il punto 15) è soppresso;

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2020/637 della Banca centrale europea, del 27 aprile 2020, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell'euro e degli elementi dell'euro (BCE/2020/24) (GU L 149 del 12.5.2020, pag. 12).